

Pubblicato il 07/10/2026

N. 01660 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01788/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2024, proposto da Federcaccia Campania, Federazione Italiana della Caccia Sezione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mugnano del Cardinale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 24 del 04.10.2024 con cui il Sindaco del Comune di Mugnano del Cardinale ha sospeso l'esercizio dell'attività venatoria in braccata agli ungulati a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in parte del territorio comunale;

e di ogni atto connesso, prodromico, collegato e successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare n. 446 del 20 novembre 2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2026 la dott.ssa Simona Saracino e preso atto della richiesta di passaggio in decisione senza discussione formulata dalla parte ricorrente;

FATTO e DIRITTO

1. Viene all'esame di questo Collegio l'ordinanza contingibile e urgente n. 24 del 04.10.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Mugnano del Cardinale ha *“sospeso l'esercizio dell'attività venatoria in braccata agli ungulati dal 04/10/2024 al 30 Novembre 2024 nell'area del territorio Comunale di Mugnano del Cardinale”*.

Nell'impalcatura motivazionale del suddetto provvedimento, oltre ai richiami contenuti in preambolo alla L. 157/1992, alla L.R. 12/2013 ed al D.D. n. 83/2024 della Provincia di Avellino (recante l'approvazione del disciplinare di caccia al cinghiale della Provincia di Avellino per la stagione venatoria 2024/2025), si leggono le seguenti ragioni poste a base della scelta inibitoria:

“(...) sono pervenute segnalazioni, con richiesta di provvedimenti urgenti per inibire l'attività venatoria, da parte dei cittadini residenti o proprietari di fondi ed immobili sul territorio comunale nelle località destinate alla caccia specifica al cinghiale denominate, i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate le distanze minime di sicurezza dai noccioleti, dai vigneti e dagli uliveti durante le azioni di caccia e ciò mette a grave rischio l'incolumità delle persone e degli operatori impegnati nella raccolta e che non possono utilizzare la libera fruizione delle strade pubbliche in condizione di sicurezza.

(...) la parte collinare del nostro territorio è interessato in buona parte della propria estensione da noccioleti, vigneti e uliveti che in questo periodo dell'anno sono intensamente frequentate per la raccolta dei prodotti e che pertanto non possono essere deputate alla caccia agli ungulati,

(...) la vite e l'olio giunge a maturazione per la raccolta alla fine di ottobre e la paventata attività venatoria in braccata agli ungulati esporrebbe a pericolo non soltanto i produttori, ma anche l'incolumità personale degli operatori impegnati sia nelle raccolte delle uve e delle olive”.

2. Lamentando l'illegittimità dell'ordinanza, con il presente ricorso (notificato in data 28.10.2024 e depositato in data 07.11.2024) la Federazione ricorrente è insorta chiedendone l'annullamento articolando varie censure che di seguono si riassumono:

“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEGLI ARTT. 50 E 54. T.U.E.L, DEGLI ARTT. 3, 9, 14, 18, 19, 21, 27, 28, 29 E SS., L. 157/1992 E DEGLI ARTT. 8, 25, 28 E 36 DELLA L.R.C. 26/2012; SVIAMENTO, IRRAZIONALITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA”: l'ordinanza sarebbe svincolata da un'effettiva situazione di pericolo, poiché la necessità di tutelare la sicurezza dei coltivatori e degli operatori addetti alla raccolta delle uve e olive, al più sussisterebbe fino alla fine del mese di ottobre, per cui non vi sarebbe il presupposto per disporre la suddetta sospensione anche per il periodo successivo (fino al 30 novembre 2024);

la tutela degli interessi perseguiti da tale provvedimento avrebbe potuto essere attuata mediante un provvedimento ad efficacia temporale limitata fino al mese di ottobre per cui l'ordinanza risulterebbe illogica, contraddittoria e sproporzionata;

“II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEGLI ARTT. 50 E 54. T.U.E.L, DEGLI ARTT. 3, 9, 14, 18, 19, 21, 27, 28, 29 E SS., L. 157/1992 E

DEGLI ARTT. 8, 25, 28 E 36 DELLA L.R.C. 26/2012; SVIAMENTO, IRRAZIONALITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA”: con tale censura la federazione ricorrente si duole della mancanza di una situazione concreta di pericolo (attuale o imminente) rispetto agli interessi normativamente tutelati, dell'efficacia della misura rispetto all'esigenza oggetto di tutela, di un'adeguata istruttoria e una congrua motivazione. La censura si articola intorno a due temi così sintetizzabili:

A) Non si sarebbe in presenza di una delle situazioni tipizzate dall'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, essendo piuttosto l'ordinanza impugnata volta a salvaguardare gli interessi di singoli privati; non si spiegherebbe per quale ragione gli interessi di questi ultimi debbano prevalere su quelli dei cacciatori; spetterebbe alla Regione stabilire quale parte di territorio sia destinata alla caccia in braccata al cinghiale ed il Comune non avrebbe impugnato i relativi atti; le esigenze dei proprietari e dei coltivatori dei fondi avrebbero adeguata tutela mediante il diritto di opposizione all'attività venatoria ai sensi degli artt. 15 della L. 157/1992 e 22 della L.R.C. 26/2012, nonché tramite l'apposizione di cartellonistica sui fondi; a fronte dell'eventuale inerzia sul punto dei privati il Sindaco non potrebbe attivarsi in modo sostitutivo.

B) Difetterebbero, altresì, i requisiti previsti dal successivo art. 54, ovvero i gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana; la mera presenza di terreni e di attività agricole nei luoghi di caccia non costituirebbe motivo per poter presumere un pericolo per la popolazione e tantomeno per inibire del tutto l'attività venatoria; del resto, la caccia al cinghiale non si svolgerebbe tutti i giorni e comunque il calendario venatorio la limiterebbe al periodo dal 05.10.2024 al 30.01.2025, per un totale di 41 giornate di caccia agli ungulati; ancora, l'ordinanza impugnata sarebbe stata emanata allorquando la stagione venatoria non era neppure iniziata; avrebbero potuto essere adottate misure meno incisive, come ad esempio la mera

implementazione dei controlli da parte dei soggetti a ciò preposti e la previsione dell'obbligo di adottare particolari cautele durante le operazioni di caccia e/o di raccolta, con riserva di verificarne il rispetto; sarebbe stata carente l'istruttoria, essendo mancato il riferimento a formali denunce da parte dei cittadini o a particolari episodi pregressi tali da ingenerare un certo tipo di allarme; in sostanza, l'esercizio del potere di ordinanza da parte del Sindaco avrebbe richiesto la ricorrenza di situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, l'avvenuta posizione in essere di istruttoria adeguata ed una congrua motivazione, con impossibilità di ovviare al pericolo tramite poteri ordinari;

“III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEGLI ARTT. 50 E 54. T.U.E.L, DEGLI ARTT. 3, 9, 14, 18, 19, 21, 27, 28, 29 E SS., L. 157/1992 E DEGLI ARTT. 8, 25, 28 E 36 DELLA L.R.C. 26/2012; SVIAMENTO, IRRAZIONALITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA”: la situazione di ipotetico pericolo ravvisata dal Sindaco ben avrebbe potuto essere affrontata mediante l'esercizio degli ordinari poteri tipizzati dalla legge;

la tutela avverso la posizione in essere di illeciti da parte dei cacciatori sarebbe assicurata da parte di soggetti diversi dal Sindaco ai sensi della L. 157/1992 e della L.R. 26/2012 (quali i guardiacaccia e gli agenti dipendenti degli enti locali) e l'esercizio dei relativi poteri avrebbe potuto essere sollecitato da parte del Sindaco;

“IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEGLI ARTT. 50 E 54. T.U.E.L, DEGLI ARTT. 3, 9, 14, 18, 19, 21, 27, 28, 29 E SS., L. 157/1992 E DEGLI ARTT. 8, 25, 28 E 36 DELLA L.R.C. 26/2012; SVIAMENTO, IRRAZIONALITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA”: il provvedimento

impugnato sarebbe altresì illogico nella parte in cui ha sospeso la caccia “*in braccata*”, invece che quella “*di selezione*” degli ungulati. Difatti, mentre la prima tipologia di caccia sarebbe sottoposta ad un rigoroso protocollo e controlli stringenti e si svolgerebbe in squadra, nella caccia di selezione ciascun cacciatore agisce da solo e si muove per proprio conto con la conseguenza che con la gravata ordinanza il Sindaco avrebbe vietato la forma meno pericolosa di caccia;

“V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEGLI ARTT. 50 E 54. T.U.E.L, DEGLI ARTT. 3, 9, 14, 18, 19, 21, 27, 28, 29 E SS., L. 157/1992 E DEGLI ARTT. 8, 25, 28 E 36 DELLA L.R.C. 26/2012; SVIAMENTO, IRRAZIONALITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA”: l’ordinanza sarebbe illogica e dannosa per la popolazione e si porrebbe in contrasto con le disposizioni in materia di sicurezza per la salute pubblica dettate dalla Regione Campania, che ravvisano l’urgente necessità di abbattimento tramite caccia di numerose specie pericolose, quali i cinghiali. Nelle zone interessate dall’ordinanza vi sarebbe stato un fortissimo aumento dei danni cagionati dai cinghiali, nonché un forte rischio legato alla diffusione della peste suina africana. Tali ragioni avrebbero indotto ad un notevole incremento dell’arco temporale consentito dal calendario venatorio per la caccia in battuta del cinghiale e di quella di selezione essendo il suddetto incremento dell’attività venatoria l’unico strumento tale da preservare interessi pubblici di assoluta rilevanza, concreti e tangibili.

3. Non si è costituito il Comune di Mugnano del Cardinale.

4. A seguito della camera di consiglio del giorno 19.11.2024 con ordinanza n. 446/2024 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare con la seguente motivazione:

“Considerato che:

- *nella comparazione dei contrapposti interessi, quello all'immediato esercizio dell'attività venatoria risulta, nella presente fase incidentale, recessivo rispetto a quello alla salvaguardia della incolumità pubblica e, segnatamente, alla tutela dei produttori e lavoratori impegnati nelle operazioni di raccolta e pulizia all'interno dei nocciuleti, vigneti e uliveti ricompresi nell'area programmata per la caccia in braccata agli ungulati;*

- *l'entità del paventato danno grave e irreparabile si rivela, peraltro, allo stato, limitata, tenuto conto che il periodo di sospensione disposto in via contingibile e urgente è ormai prossimo al termine all'uopo fissato (30 novembre 2024) e che, quindi, l'attività venatoria potrà essere a breve intrapresa;*

Ritenuto, pertanto, che:

- *ad un sommario esame, non appaiono sussistere le condizioni di cui all'art. 55 cod. proc. amm.;"*

All'udienza pubblica del 22.09.2026, in vista della quale la Federcaccia Campania ha integrato le proprie difese, preso atto della richiesta di passaggio in decisione senza discussione dalla stessa presentata, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Come efficacemente evidenziato da questa Sezione in un caso analogo, va affermata la sussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere dell'associazione ricorrente, alla luce del carattere esponenziale dell'ente ricorrente ai fini della tutela degli interessi collettivi e tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi sul punto, per come efficacemente ricostruita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella nota sentenza n. 6/2020.

Significativamente il Consiglio di Stato ha evidenziato che il percorso compiuto dal legislatore è stato *“contraddistinto dalla consapevolezza dell'esistenza di un diritto vivente che, secondo una linea di progressivo innalzamento della tutela, ha dato protezione giuridica ad interessi sostanziali diffusi (ossia condivisi e non esclusivi) riconoscendone il rilievo per il tramite di un ente esponenziale che ne assume*

statutariamente e non occasionalmente la rappresentanza. In altri termini, secondo questa Adunanza plenaria, l'evoluzione del dato normativo positivo non può certamente essere letto in una chiave che si risolva nella diminuzione della tutela".

I presupposti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa ai fini della sussistenza della legittimazione dell'ente esponenziale di interessi collettivi ad agire in giudizio, pur in assenza di una previsione legislativa espressa, sono : *"1- il perseguimento non occasionale di obiettivi di tutela dell'interesse collettivo; 2- l'adeguato grado di rappresentatività e stabilità; 3- la presenza di un'"area di afferenza", riconducibile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva ritenuto leso"* (T.A.R. Lazio, Roma, III Sez., 14 settembre 2021, n. 9795).

Nel caso di specie tali presupposti risultano sussistenti, poiché: quanto al primo, esso risulta comprovato dagli statuti depositati unitamente al ricorso, dalle enunciate finalità di promozione dell'attività di caccia e di tutela degli interessi dei cacciatori (v. docc. da 19 a 23), nonché dal riconoscimento effettuato a livello legislativo della Federazione italiana della caccia da parte del comma 5 dell'art. 34 della L. 157/1992; quanto al secondo ed al terzo, questi sono dimostrati sia dai suddetti statuti, sia dall'elenco degli associati della Federazione nell'ambito della Provincia di Avellino e dal numero degli associati per ciascun singolo Comune. (vd. Sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. Terza, n. 2275 del 22.11.2024).

6. Ciò posto, il ricorso proposto è fondato, risultando meritevoli di condivisione talune delle censure articolate da parte ricorrente.

6.1. Giova sinteticamente rammentare quadro normativo che disciplina a livello statale e regionale l'esercizio dell'attività venatoria.

La L. 11 febbraio 1992, n. 157 recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e, per la Regione Campania, la Legge Regionale n. 9 agosto 2012, n. 26 hanno creato un complesso reticolo normativo con cui vengono disciplinate le tipologie di caccia esercitabile (es. caccia in braccata, di

selezione, da appostamento fisso, ecc.), le zone in cui le stesse sono consentite, le specie cacciabili e il periodo in cui è possibile svolgere l'attività suddetta;

ai sensi dell'art. 9 della L. 157/1992 le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla legge medesima e dagli statuti regionali mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna;

l'art.10 della L. 157/1992 prevede che le Regioni adottano il Piano Faunistico Venatorio, volto ad individuare gli strumenti per il monitoraggio della fauna selvatica, mirando a salvaguardare le specie in diminuzione e a fornire un quadro di riferimento per il controllo numerico di alcune specie dannose per la salute e per l'agricoltura (ad es. gli ungulati);

lo strumento suddetto contiene l'indicazione delle aree protette, gli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia provinciali o subprovinciali), i subcomprensori, le rotte migratorie e le aree escluse dal prelievo migratorio;

per la provincia di Avellino il Piano Faunistico Venatorio risulta essere stato approvato con Delibera della Giunta regionale n. 453 del 26.07.2023, avente ad oggetto: *“Adozione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Avellino 2019-2024”*;

in capo a Regioni e Province, poi, la disciplina regionale intesta specifiche competenze di tipo organizzativo (art. 8 L.R.C. 26/2012): avvalendosi esclusivamente di organi tecnici consultivi quali i Comitati Faunistici Venatori, Regioni e Province sono tenute ad adottare, entro il 15 giugno di ogni anno, il Calendario Venatorio ed il regolamento per l'intera annata venatoria (art. 18 L. 157/1992 e art. 24 della legge regionale Campania n. 26/2012);

gli atti regolatori suddetti, oltre a stabilire i giorni di apertura e chiusura dell'attività venatoria, indicano le zone dove tale attività è consentita in forma programmata, quelle

riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito;

per la Campania, il Calendario Venatorio nel periodo 2024-2025 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 414/2024 e stabilisce quale data di apertura ufficiale della caccia (per alcune specie) la terza settimana di settembre (per la caccia al cinghiale 03.10.2024, differita al 05.10.2024) e la chiusura il successivo 30.01.2025; infine la citata legislazione contempla un articolato sistema di divieti (art. 21, L. 157/1992), poteri vigilanza e controllo (art. 28 L.R.C. 26/2012) ed un impianto sanzionatorio, sia di tipo amministrativo che penale (ex artt. 30 e 31 L. cit.), rimesso alla competenza di Ufficiali di P.G., Guardacaccia, Ufficiali del C.F.S. e Guardie Giurate Forestali e Campestri, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste, nonché agli Agenti dipendenti di Enti Locali (art. 29 L. 157/1992); è previsto infine uno specifico divieto (art. 15 L. 157/1992) di esercizio di attività venatoria sui terreni in attività di coltivazione e la possibilità per i rispettivi proprietari o conduttori di inoltrare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del calendario venatorio, opposizione al Presidente della Giunta Regionale competente (precisandosi che *“la richiesta è accolta ...quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale”*);

l'art. 22 della L.R.C. 26/2012, in aggiunta, prevede la facoltà dei proprietari o conduttori terrieri in coltivazione di *“delimitare con apposite tabelle gli appezzamenti che intendono vietare alla caccia (...)”* e i proprietari o conduttori dei terreni hanno l'obbligo della rimozione delle stesse dopo il raccolto.

6.2. Alla luce del quadro normativo appena tratteggiato, la materia che rileva nella presente causa risulta ampiamente disciplinata dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R.

26/2012 per cui, in astratto, a fronte della previsione di un piano di controllo della fauna nonché delle competenze di programmazione, coordinamento ed amministrative intestate a Regione e Provincia in materia, non residuerebbe spazio alcuno per l'adozione di ordinanze sindacali ex art. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000 che, come noto, presuppongono la ricorrenza di una situazione connotata da imprevedibilità, contingibilità ed urgenza alla quale non sia possibile far fronte con misure e strumenti tipici.

6.3. In questo scenario, dunque, e con queste generali premesse, si pone l'esigenza di verificare se – nel caso di specie – ricorrano i suddetti profili di imprevedibilità, contingibilità ed urgenza tali da giustificare da parte del Sindaco di Mugnano del Cardinale l'esercizio dei poteri *extra ordinem*.

6.3.1. Ebbene da un esame degli atti di causa, emerge che - nonostante l'apposizione di un termine finale (30 novembre 2024) e la conseguente sussistenza del carattere di temporaneità della misura *extra ordinem* - l'ordinanza del Sindaco di Mugnano del Cardinale risulti viziata sotto profili istruttori e motivazionali.

Nel senso della sussistenza dei predetti vizi depongono le seguenti considerazioni:

- in primo luogo, è significativo che sia stato posto espressamente a fondamento dell'ordinanza impugnata lo svolgimento fino a fine ottobre dell'attività di raccolta in riferimento alla vite ed alle olive, ma che non sia stato parimenti indicato per quale motivo le relative esigenze di tutela si protraggono oltre tale mese (fino al 30 novembre 2024); tale difetto motivazionale denota un sotteso difetto di istruttoria prima dell'adozione di tale provvedimento;
- in secondo luogo, difettano, ad avviso del Collegio, i caratteri della contingibilità ed urgenza atteso che il provvedimento contiene un generico riferimento a denunce dei cittadini relative al modo in cui viene praticata la caccia durante la stagione venatoria, non anche l'indicazione di episodi effettivamente accaduti in grado di supportare l'ipotesi dell'esistenza di un pericolo grave ed effettivo, (solo) paventato

nell'ordinanza impugnata e diverso da quello inevitabilmente insito nell'esercizio dell'attività venatoria e non fronteggiabile per mezzo degli ordinari strumenti predisposti nell'ordinamento;

- infine, il Comune non ha dimostrato di essersi tempestivamente e diligentemente attivato al fine di sollecitare, prima dell'emanazione dell'ordinanza contingibile e urgente, l'esercizio dei poteri di carattere ordinario da parte della Regione Campania nel senso di adottare una regolamentazione diversa della zona oggetto dell'ordinanza impugnata (e ciò a differenza di quanto accaduto nella fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato, Sez. Terza, sentenza breve n. 11069/2022 ed in altra fattispecie esaminata da questo Tribunale nella camera di consiglio del giorno 19.11.2024 esitata con sentenza breve n. 2248/2024 nel ricorso n. RG 1800/2024).

7. In definitiva, alla luce di quanto precede, il ricorso proposto va accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

7.1. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame del Tribunale, per l'assorbimento delle censure accolte ed essendo pertanto stato valutato l'aspetto rilevante e decisivo a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

8. Le spese di lite vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dal Comune alla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata.

Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dal Comune alla parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Marcello Polimeno, Referendario

Simona Saracino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Simona Saracino

IL PRESIDENTE

Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO